



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE GENERALE
GOVERNO DEL TERRITORIO

Settore Pianificazione del Territorio

467

AOO-GRT Prot.
da citare nella risposta

Data

Oggetto: Comune di SANSEPOLCRO (AR)
L.R. 01/05, art. 17 – Regolamento Urbanistico - ADOZIONE
Contributo regionale ai sensi dell'art.27 della L.R. 01/2005

Al Responsabile del Procedimento
Comune di Sansepolero (AR)
52037 SANSEPOLCRO

E p.c. Provincia di Arezzo
52100 AREZZO

Al Responsabile della
Direzione Generale Governo del Territorio
della Regione Toscana
SEDE

Al Settore Tutela Riqualificazione e
Valorizzazione del Paesaggio
SEDE

Si trasmette in allegato il contributo regionale inerente il procedimento in oggetto, completo dei pareri dei settori di seguito elencati:

1. Ufficio tecnico del Genio Civile – Area vasta Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia – Prevenzione sismica – Sede di Arezzo
2. Settore Produzioni Agricole Vegetali
3. Settore Energia, Tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico e acustico
4. Settore Rifiuti e Bonifiche dei Siti Inquinanti
5. Settore Infrastrutture di Trasporto Strategiche e Cave nel Governo del Territorio
6. Settore Viabilità di interesse regionale
7. Direzione Generale Governo del Territorio


Il Settore Pianificazione del Territorio è a disposizione per gli approfondimenti che saranno ritenuti opportuni, nel quadro della collaborazione istituzionale e tra le strutture tecniche prevista dell'art. 27 della L.R. 01/2005.

I referenti regionali della pratica sono:

- Arch. Luca Signorini tel. 055-438 5229 e-mail luca.signorini@regione.toscana.it
Responsabile della P.O. Strumenti della pianificazione comunale della Toscana interna, meridionale ed alta valle dell'Arno
- Arch. Alessandro Marioni tel. 055-438 5108 e-mail alessandro.marioni@regione.toscana.it
Funzionario referente dell'istruttoria regionale

Distinti saluti,


il Dirigente del Settore
Arch. Antonella Turci





Oggetto: Comune di Sansepolcro (AR). Regolamento Urbanistico - ADOZIONE
Contributo regionale ai sensi dell'art. 27 della L.R. 01/05

Rif. Prot. - del

Con la D.C.C. n.62 del 31/05/2014, l'Amministrazione Comunale di Sansepolcro (AR) ha adottato il Regolamento Urbanistico.

Situazione urbanistica comunale

Il Comune è dotato di P.R.G. e di Piano Strutturale, approvato con D.C.C. n. 147 del 22/11/2010

Strumentazione urbanistica regionale vigente

Si ricorda che dal 17/10/2007, data di pubblicazione sul BURT n. 42 della D.C.R. n.72 del 24/07/2007, è entrato in vigore il P.I.T. e che con D.C.R. n.58 del 02/07/2014 è stata adottata l'integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) con valenza di Piano Paesaggistico – Articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e sono contestualmente entrate in vigore le “misure di salvaguardia” di cui all'art. 38 della Disciplina del Piano.

Contributo

Il presente contributo, evidenzia alcuni elementi da approfondire in relazione alla coerenza con gli atti della programmazione e pianificazione territoriale regionale, il PIT approvato con la D.C.R. 72 del 24/07/2007 e dei suoi allegati documentali per la disciplina paesaggistica “Scheda ambito 11 Val Tiberina” e le “misure di salvaguardia” di cui all'art. 38 della Disciplina del Piano del PIT adottato con D.C.R. 58 del 02/07/2014, ed è formulato anche nello spirito di collaborazione ed al fine di contribuire al miglioramento della qualità tecnica degli atti e per l'efficacia dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 27 della LR 01/05.
Dall'analisi del materiale inviato, di corredo alla Delibera consiliare di adozione del Regolamento Urbanistico, si ritiene utile evidenziare quanto di seguito:

Dimensionamento

Dall'analisi delle tabelle riassuntive del dimensionamento risulta che il Regolamento Urbanistico, primo strumento di attuazione del Piano Strutturale approvato con D.C.C. n. 147 del 22/11/2010, prevede un carico dimensionale elevato in molte delle categorie d'intervento. In particolare appare eccessivo il dimensionamento per le categorie residenziale, produttivo, direzionale e turistico-ricettivo, tutti ben oltre il 50% delle potenzialità edificatorie previste dal P.S. o derivanti dal vecchio P.R.G.

In particolare il dimensionamento residenziale prevede la realizzazione di quasi il 60% delle previsioni provenienti dal P.R.G. ed altrettanto dai nuovi interventi introdotti dal Piano Strutturale, per un totale di 73.695 mc di SUL, a cui dovranno essere aggiunti altri 23.256 mq di SUL provenienti dal recupero di volumetrie esistenti, per un totale complessivo di 96.951 mq di SUL. Tali quantità appaiono evidentemente eccessive e non opportunamente sostenute da una valutazione che ne dimostri la sostenibilità.

Il dimensionamento delle funzioni produttive indica la realizzazione di quasi il 60% delle previsioni derivanti dal P.R.G., pari a 79.344 mq di SUL a cui si devono aggiungere altri 17.020 mq di SUL provenienti da nuove previsioni di P.S. Anche tale quantità appare eccessiva, in considerazione dell'alto numero di edifici produttivi non più utilizzati presenti sul territorio comunale ed il cui recupero deve però essere prioritario rispetto all'occupazione di nuovo suolo secondo i criteri del PIT.

Il dimensionamento delle funzioni direzionali prevede la realizzazione di circa il 75% delle previsioni del P.S. pari a 7.190 mq di SUL. Anche tale quantità appare eccessiva in quanto si va ad esaurire quasi del tutto la previsione del Piano Strutturale.

Complessivamente, in considerazione anche degli esiti delle valutazioni effettuate di corredo all'adozione del Piano, le quantità sopra descritte appaiono eccessive e devono essere riequilibrare garantendo un livello di sostenibilità adeguato.

Si raccomanda infatti di non sovraccaricare il primo Regolamento Urbanistico comunale, limitandosi ad inserire soltanto gli interventi che presumibilmente potranno trovare attuazione nel quinquennio di operatività dell'atto di governo del territorio, dando priorità agli interventi di recupero e riutilizzo dell'edificato esistente ed individuando prioritariamente, tra gli interventi di nuova edificazione previsti dal P.S., quelli che ricadono all'interno dei centri abitati al fine di limitare il più possibile l'uso di nuovo suolo ineditato.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 23 del P.I.T., il recupero degli annessi agricoli per destinarli ad altri usi mediante interventi di ristrutturazione è considerato equivalente a nuovo impegno di suolo e pertanto deve essere previsto e considerato nel dimensionamento.

L'art. 2 delle N.T.A. fissa un limite massimo di prelievo dalle quantità previste dal P.S. in misura del 55% delle quantità complessive delle diverse destinazioni consentite.

In considerazione di quanto sopra espresso per ogni singola categoria di intervento, sarebbe opportuno che, almeno per la destinazione residenziale, tale limite massimo fosse fissato al 35%.

Individuazione nuove aree di trasformazione

Dall'analisi delle nuove aree di trasformazione e della loro individuazione cartografica, anche in considerazione del valore paesaggistico delle aree oggetto di intervento alcune delle quali ricadenti tra le aree tutelate dal D.M. 12/11/1962 "Zona limitrofa alla città di Sansepolcro" e dalla verifica di coerenza del Regolamento Urbanistico con il P.I.T., in particolare gli art. 21, 22 e 23 della Disciplina del Piano, emerge la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti su gli interventi sotto elencati al fine di confermare o meno i medesimi. Si evidenzia la necessità che il primo Regolamento Urbanistico del comune di Sansepolcro programmi e disciplini l'attuazione di interventi che prevedano nuovi impegni di suolo a fini insediativi ed infrastrutturali solo qualora non sussistano alternative di riutilizzo e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti, così come previsto dall'art. 3 co. 4 della L.R. 01/05, rimandando ai futuri atti di governo del territorio le previsioni residenziali, produttive, e direzionali localizzate al di fuori dei centri abitati, in aree prevalentemente agricole e per le quali è raccomandabile mantenere inalterato il valore paesaggistico.

num	Scheda num.	Denominazione	Destinazione	Dimensionamento
1	TR01*	via Dante Alighieri	Residenziale	2.520 mq SUL
2	TR03*	San Casciano	Residenziale	600 mq SUL
3	TR04*	San Casciano	Residenziale	2.200 mq SUL
4	TR05	via Capitini	Residenziale	1.686 mq SUL
5	TR06	via della Montagna	Residenziale	3.292 ma SUL
6	TR07**	Madonna della Legna 2	Residenziale	3.706 mq SUL
7	TR08**	Madonna della Legna 1	Residenziale	3.394 mq SUL
8	TR09	La Valentina	Residenziale	764 mq SUL
9	TR19	Le Foreche	Residenziale	4.407 mq SUL
10	TR22*	Bruci	Residenziale	533 mq SUL
11	TR23*	Avio Albergo	Turistico - Ricettivo	3.000 mq SUL
12	TR24*	Gragnano	Residenziale	3.700 mq SUL
13	TR25	Gragnano	Residenziale	748 mq SUL
14	TR30**	Il Trebbio	Residenziale	2.300 mq SUL
15	TR pr01	Palazzetta	Produttiva/Commerciale	7.761 mq
16	TR pr02	Calabresi	Prod/Comm/Direz	30.620mq produttivo

				7.500 mq comm/direz 1.070 mq direzionale
17	TR. pr06*	Palazzolo	Produttiva	17.020 mq SUL
18	TR. Pr07*	Ciampanella	Produttiva	27.530 mq SUL
19	RQ 22	Palazzolo	Residenza	2.086 mq

Si segnala che per quanto riguarda la proposta di intervento RQ22 Palazzolo, tale proposta sembra apparire in contrasto anche con l'art. 92, co. 8 delle N.T.A del Regolamento Urbanistico adottato, secondo il quale le serre non possono essere soggette a cambio di destinazione d'uso né cambio di utilizzo, rimanendo pertanto finalizzate alla sola attività produttiva agricola. Nel caso specifico inoltre l'intervento RQ 22 Palazzolo si pone in un contesto dagli evidenti connotati agricoli nei quali non appare opportuno l'insediamento di tipologie edilizie tipicamente urbane presenti al di là della linea ferroviaria che di fatto segna la demarcazione netta tra l'ambito urbano e quello ambito agricolo.

Inoltre, al fine di mantenere inalterato l'elevato valore paesaggistico del contesto di riferimento e verificare la coerenza del R.U. con le salvaguardie di cui all'art.38 della Disciplina di Piano dell'integrazione paesaggistica del P.I.T. adottato con D.C.R. n.58 del 02/07/2014, è necessario che prima dell'approvazione del R.U. vengano effettuati ulteriori approfondimenti sugli interventi sotto elencati ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (artt. 136, 142 del del Dlgs. 42/2004) :

num	Scheda num.	Denominazione	Destinazione	Dimensionamento SUL
1	TR pr01	Palazzetta	Produttiva/Commerciale	7.761 mq
2	TR pr02	Calabresi	Prod/Comm/Direz	30.620mq produttivo 7.500 mq comm/direz 1.070 mq direzionale
3	TR03*	San Casciano	Residenziale	600 mq SUL
4	TR04*	San Casciano	Residenziale	2.200 mq SUL
5	TR05	via Capitini	Residenziale	1.686 mq
6	TR06	via della Montagna	Residenziale	3.292 mq
7	TR07**	Madonna della Legna 2	Residenziale	3.706 mq
8	TR08**	Madonna della Legna 1	Residenziale	3.394 mq
9	TR24*	Gragnano	Residenziale	3.700 mq SUL
10	TR25	Gragnano	Residenziale	748 mq SUL

N.T.A.

Art. 2 Disciplina del dimensionamento

Si ribadisce quanto già espresso relativamente al dimensionamento eccessivo del piano e in considerazione di quanto dettagliatamente riportato per ogni singola categoria di intervento, sarebbe opportuno che, almeno per la destinazione residenziale, il limite massimo di prelievo delle quantità previste dal P.S., inteso come sommatoria delle quantità derivanti dal P.R.G. e nuove quantità introdotte dal P.S., fosse fissato al 35%.

Art. 83- Parco Agricolo

Si ricorda che le destinazioni presenti all'interno dell'area definita "Parco Agricolo" dovranno essere coerenti con la destinazione agricola delle aree interessate dal Parco Agricolo. Eventuali funzioni integrative delle aree agricole, purché realmente attinenti alla funzione agricola, dovrebbero essere limitate e localizzate in ambiti o sottozone specifiche ed opportunamente valutate.

Art. 96 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola

Gli eventuali "cambi di destinazione d'uso verso la residenza in area agricola", i frazionamenti, gli ampliamenti una tantum e i loro combinati disposti, se non opportunamente valutati e monitorati possono di fatto rendere inefficace la pianificazione dell'atto di governo del territorio.


Tali casistiche dovrebbero quindi essere approfondite, anche alla luce dei contenuti dell'art.37 della L.R. 01/07 - Disposizioni generali per la tutela e valorizzazione degli insediamenti – e dal regolamento di attuazione 9 febbraio 2007 n.2/R.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e contributi.

Distinti saluti,

Il responsabile della P.O.

Arch. Luca Signorini



Il funzionario per il territorio

Arch. Alessandro Marioni



Allegati alla presente osservazione:

1. Ufficio tecnico del Genio Civile – Area vasta Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia – Prevenzione sismica – Sede di Arezzo
2. Settore Produzioni Agricole Vegetali
3. Settore Energia, Tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico e acustico
4. Settore Rifiuti e Bonifiche dei Siti Inquinanti
5. Settore Infrastrutture di Trasporto Strategiche e Cave nel Governo del Territorio
6. Settore Viabilità di interesse regionale
7. Direzione Generale Governo del Territorio



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Genio Civile

Ufficio Tecnico del Genio Civile
Area Vasta Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia
Prevenzione sismica
Sede di AREZZO

Prot. n.

Da citare nella risposta

Data

Allegati:

Risposta al foglio n. 2014/177659/N.060.030
del 16/07/2014

Ns. Rif.:

Oggetto: L.R. n. 1 del 03/01/2005, art. 17 - Comune di Sansepolcro – Adozione del Regolamento Urbanistico.
Invio contributo tecnico.

Alla Regione Toscana
Direzione Generale Governo del
Territorio
Settore Pianificazione del Territorio

In allegato alla presente si invia il contributo tecnico in relazione a quanto in oggetto.

Preme sottolineare che tale contributo è costituito dalla richiesta di integrazioni alle indagini geologico-
tecniche eseguite a supporto del R.U., il cui controllo rientra nelle competenze dello scrivente settore ai sensi
dell'art. 62 della L. R. 1/2005 e del D.P.G.R. 53/R/2011.

Cordiali saluti,

Il Dirigente Responsabile
Dott. Ing. Giancarlo Fianchisti



Prot. n.

Da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del

Numero

Oggetto: L.R. 1/05 art. 62 – Deposito n. 3319 del 21.05.2014. Regolamento Urbanistico del Comune di Sansepolcro (AR).
Pratica sottoposta a controllo obbligatorio in data 21.05.2014. **RICHIESTA INTEGRAZIONI.**

Al Comune di Sansepolcro
Ufficio Urbanistica
Via Matteotti, 10
52037 Sansepolcro (AR)

Si comunica che sono state sottoposte a controllo obbligatorio, in attuazione dell'art. 62 della L.R. 1/05, le indagini geologico-tecniche redatte a supporto del R.U. dal Dott. Geol. Fabio Poggi e dal Dott. Geol. Massimiliano Rossi, corredate da uno studio idrologico-idraulico a firma dell'Ing. Marco Benini.

Dall'analisi della documentazione prodotta emergono alcuni aspetti che necessitano di chiarimenti e/o di integrazioni, che vengono di seguito specificati.

- Relazione geologica redatta a supporto dell'adeguamento al D.P.G.R. 53/R/2011 del P.S.: nel paragrafo relativo alla pericolosità sismica S4 scrivere che sono stati inseriti in questa classe anche i soliflussi localizzati, le frane di limitata estensione e le aree di possibile evoluzione dei fenomeni attivi.
- Relazione di fattibilità: riportare nel paragrafo relativo alla fascia dei 10 m dai corsi d'acqua, oltre ai riferimenti al PIT, anche quelli relativi all'art. 1 della L.R. 21/2012, così come modificata con L.R. 60/2013, che ha esteso il vincolo a tutti i corsi d'acqua facenti parte del reticolo idrografico approvato con D.C.R. n. 57/2013. Nel paragrafo relativo alla fattibilità idraulica non si concorda con quanto scritto in merito all'attribuzione della FI4 alle previsioni ricadenti in aree che a seguito della modellazione idraulica risultano soggette ad allagamenti per eventi con tempi di ritorno inferiori a 30 anni e la classe FI3 a quelle soggette ad eventi con tempi di ritorno compresi tra 30 e 200 anni, in quanto ai sensi del D.P.G.R. 53/R/2011 in entrambi i casi è necessario definire già in questa sede il progetto di messa in sicurezza e pertanto devono ricadere in FI4. Relativamente all'abaco per l'assegnazione della fattibilità idraulica si chiede di operare una distinzione tra il territorio aperto dove in pericolosità idraulica 3, derivante da dati storico-inventariali, è corretto attribuire una FI3 e gli interventi non schedati nelle UTOE dove invece in corrispondenza della pericolosità I3, derivante da modellazione idraulica, deve essere assegnata una FI4. Per quanto riguarda l'abaco per la fattibilità geologica si chiede di eliminare la distinzione relativa agli scavi e rinterri in funzione dell'altezza e di attribuire una fattibilità corrispondente alle classi di pericolosità, si chiede inoltre di attribuire ai seguenti interventi in pericolosità G1 la classe di fattibilità 2 (consistenti ampliamenti o sopraelevazioni, ristrutturazione edilizia con demolizione dei volumi secondari e loro ricostruzione ancorché in diversa posizione, ristrutturazione edilizia con addizioni funzionali, ristrutturazione edilizia con demolizione e fedele ricostruzione, ristrutturazione urbanistica, parchi pubblici ed aree a verde pubblico attrezzato per gli edifici a servizio, aree destinate all'ampliamento di sede stradale esistente, sottopassi e sovrappassi, garage, aree destinate a piccoli edifici e impianti di servizio, realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, realizzazione di annessi agricoli con dimensioni superiori a 50 mq, realizzazione di piccoli impianti sportivi e piscine con dimensioni superiori a 50 mq,



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Genio Civile
Ufficio Tecnico del Genio Civile
Area Vasta Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia
Prevenzione sismica
Sede di AREZZO

- Schede normative e di indirizzo progettuale: si chiede di aggiornare l'elaborato facendo riferimento alle classi di pericolosità geologica, idraulica e sismica derivanti dall'aggiornamento del P.S. al D.P.G.R. 53/R/2011.

Referenti per la pratica
Dott. Geol. Antonella Bellotti
Dott. Ing. Anna Valoriani

Il Dirigente Responsabile
Dott. Ing. Giancarlo Fianchisti

REGIONE TOSCANA

Giunta Regionale



Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Sviluppo Rurale

Settore Produzioni Agricole Vegetali

Prot. n. AOO-GRT
da citare nella risposta

Data

Allegati 1 di seguito

Risposta al foglio del
Prot. numero AOO - GRT/

Oggetto: L.R. n. 1 del 2/1/2005 art. 17 – Comune di Sansepolcro (AR) – Regolamento Urbanistico – Adozione - Contributi tecnici.

**Alla Direzione Generale delle Politiche Territoriali
Ambientali e per la mobilità- D.G. Governo del territorio**

Settore Pianificazione del territorio

Si trasmettono i contributi istruttori relativi al Comune di Sansepolcro (AR) - Regolamento Urbanistico – Adozione - redatti da questo Settore e dal Settore Forestazione, promozione dell'innovazione e interventi comunitari per l'agroambiente.

**Il Dirigente Responsabile del Settore f.f.
(Dr. Alvaro Fruttuosi)**

Considerazioni specifiche agli aspetti agricoli.

Norme tecniche di attuazione:

Titolo X – Disciplina del territorio rurale

Articolo 79 – Pianura del Tevere sottoposta a riordino fondiario.
Nell'ambito viene vietata la “conversione a colture da legno”.

Articolo 80 - Coltivi collinari.

Nell'ambito sono ammesse attività a condizione che garantiscono le finalità di:

- “mantenimento del valore documentale del paesaggio”;
- consentano e favoriscano “studi e ricerche sulle sistemazioni agrarie e tradizionali, sulle diverse specie vegetali ed arboree componenti del paesaggio agrario e tradizionale” e “corsi di formazione per competenze professionali rare”;
- “costituiscano luoghi di interesse turistico appartenenti alla rete dei percorsi di interesse paesaggistico”.

Si suggerisce di evitare l’inserimento di norme prescrittive che possano determinare ingiustificate limitazioni all’esercizio delle attività agricole, compresa l’introduzione di innovazioni o la realizzazione di impianti moderni.

Infatti solo con il mantenimento di attività agricole economicamente vitali è possibile garantire il presidio del territorio ed il mantenimento dei paesaggi agrari. In generale, considerati anche gli orientamenti contenuti nella recente proposta della Giunta regionale di nuova legge sul governo del territorio, attualmente all’esame del Consiglio, si suggerisce di evitare impostazioni che interferiscano con le autonome scelte agronomico-culturali, anche poliennali, delle aziende.

Articolo 83 – Parco agricolo.

Al comma 4 viene previsto che il Comune “disciplini con propri atti i limiti di impiego di anticrittogamici e sostanze inquinanti in genere, ai fini della salute pubblica”.

Si segnala che l'utilizzo dei fitofarmaci è disciplinato dalle normative sanitarie ed agricole di settore in relazione alle diverse tipologie di produzione (convenzionale, integrato, biologico), di colture e di situazioni di impiego. Non appare pertanto opportuna la previsione di prevedere ulteriori e non meglio definiti limiti da parte dei regolamenti comunali.

Al comma 7 viene vietata nel parco l'arboricoltura da legno.

Articolo 85 – Tessitura agraria

Al comma 7 viene prescritto che le attività agricole siano orientate “alla salvaguardia delle varietà colturali locali e delle forme di coltivazioni tradizionali”.

Ferma restando l'importanza della salvaguardia delle varietà e delle colture tradizionali, si suggerisce di formulare tale indicazione come orientamento non prescrittivo perché le scelte agronomico-culturali sono di esclusiva competenza degli imprenditori.

Al comma 9 lettera g viene prescritto, per le aree caratterizzate da maglia fitta, di “controllare l'inserimento delle specie arboree ed arbustive in accordo con il contesto”.

Si suggerisce di chiarire l'indicazione, riformulandola come orientamento non prescrittivo.

Al comma 10 viene prescritto, per le aree caratterizzate da maglia media, di mantenere la condizione esistente evitando accorpamenti e rimodellamenti del suolo.

Articolo 89 – Edifici agricoli ad uso abitativo.

Al comma 5 viene subordinata la costruzione di nuovi edifici agricoli ad uso abitativo “alla gestione dei terreni agricoli oggetto di PAPMAA secondo i criteri della condizionalità e della buona pratica agricola ai sensi del Reg. CE 1782/03”.

Si suggerisce di valutare la prescrizione tenendo conto che, ai sensi della normativa comunitaria, gli obblighi relativi al rispetto della condizionalità e buone pratiche agricole sono collegati a talune misure del Programma di Sviluppo Rurale ed all'adesione ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della Politica Agricola Comune. Questi sono attualmente normati dal Regolamento CE 73/2009, come modificato con Regolamento CE 1310/2013 e, dal 2015, saranno approvate nuove regole di condizionalità per il prossimo periodo di programmazione. Il Reg. CE 1782/03 è stato abrogato.

Art. 100 – Recinzioni

Viene consentita la realizzazione di nuove recinzioni di altezza massima di 2 metri realizzate con pali di legno e cavi elettrificati “*da smontarsi stagionalmente*”. Si suggerisce di modificare tale prescrizione perché appare congrua solo per il mantenimento del bestiame in aree a pascolo e la difesa di colture stagionali dai selvatici ma non nel caso di colture arboree, in special modo per i nuovi impianti. Peraltro tali recinzioni per aspetto e caratteristiche (pali di legno infissi nel terreno e fettuccia elettrificata) non appaiono interventi tali da interferire in modo significativo rispetto ai criteri, indicati di seguito, rivolti a limitare l'accorpamento dei campi coltivati e impedire l'introduzione di caratteri urbani all'interno dei paesaggi agrari. Così come la previsione di recinzioni con rete a maglia a passo variabile di altezza massima di 80 cm, appare eccessivamente vincolante. Per gli allevamenti, oltre alla realizzazione di staccionate lignee e/o reti a maglia sciolta di altezza massima di 2 metri, è necessario consentire l'installazione di recinzioni per la difesa dai predatori.

Art. 103 - Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.) con valore di piano attuativo.

Al comma 1 lettera c, viene previsto il PAPMAA con valore di piano attuativo per “ambiti territoriali di tutela paesaggistica” non definiti. Si suggerisce di valutare la prescrizione, riferendosi in ogni caso a quanto previsto dal Piano di Indirizzo Territoriale con indirizzo di Piano Paesaggistico.

Referenti:

Marco Minucci

Tel. 055/4383713

e-mail: marco.minucci@regione.toscana.it

Claudia Generosi

Tel 055/4383782

e-mail: claudia.generosi@regione.toscana.it

Considerazioni specifiche agli aspetti forestali.

L'Adozione del R.U. Del Comune di Sansepolcro (AR), non comporta, in generale nessuna problematica per le materie di competenza del Settore Forestazione, Promozione dell'innovazione e interventi comunitari per l'agro ambiente.

Tuttavia si evidenzia come all'art.27, comma 1, "Arce boscate" la definizione di bosco non sia perfettamente in linea col dettato normativo dell'art. 3, comma 1 della L.R. 39/00 e vada ad esso adeguato.

Al comma 4, alinea b. del medesimo articolo si assurge come "invariante strutturale" la "composizione floristica del soprassuolo". Tale composizione floristica non può essere un'invariante strutturale, in quanto la composizione floristica medesima è un elemento dinamico nella storia del soprassuolo e può variare. Espungere tale alinea b.

Al comma 5, alinea d. si assume, sempre in seguito al riconoscimento dell'invarianza strutturale, il "favorire l'avviamento ad alto fusto". Anche in questo caso non può essere assunto come invarianza strutturale, ma come intervento auspicato. Si consiglia di modificare in tal senso la dizione.

Claudio Ciardi

Referente:
Claudio Ciardi
Tel. 055/4383696
e-mail: claudio.ciardi@regione.toscana.it



Oggetto: Comune di Sansepolcro (AR) – Regolamento Urbanistico
Adozione di cui alla delibera di C.C. n.62 del 31/05/2014


Contributo Settore Viabilità di Interesse Regionale

Alla Direzione Generale GOVERNO DEL TERRITORIO
Settore Pianificazione del Territorio
Arch. Antonella Turci

Responsabile P.O.
Arch. Luca Signorini

Funzionario Referente
Arch. Alessandro Marioni

Con riferimento alla richiesta di contributi relativi al procedimento in oggetto si evidenzia che il territorio comunale è attraversato dalla S.R.258 Marecchia di competenza della Regione Toscana fino al confine Ovest del centro abitato di Sansepolcro.



Il restante tratto risulta declassificato a strada comunale in quanto centro abitato superiore ai 10000 abitanti, secondo quanto riportato all'art.2 del Codice della Strada D.lg. 30 aprile 1992, n. 285.

Le nuove previsioni indicate nelle tavole di piano interne al centro abitato non sono quindi soggette ad autorizzazione da parte di R.T. e Provincia di Arezzo.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Generale Politiche Mobilità,
Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale**
AREA DI COORDINAMENTO MOBILITA' E INFRASTRUTTURE
SETTORE VIABILITA' DI INTERESSE REGIONALE

Relativamente alla nuova circonvallazione Sud del capoluogo, data la valenza strategica dell'intervento che andrà a ricollegarsi con la S.R.258 Marecchia, è stato sottoscritto un "Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Sansepolcro" per la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Tevere presso la località "Molino del Tevere".

L'intervento è indicato nell'elaborato di RU n.10 "Schede Normative Di Indirizzo Progettuale" alla scheda "TR32".

Non esprimiamo quindi osservazioni all'approvazione del R.U. .

Distinti saluti,

Geom. Pietro Ribezzo

Il Dirigente
Ing. Marco Ierpi



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Generale Politiche Ambientali,
Energia e cambiamenti climatici
SETTORE ENERGIA, TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA
E DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO E
ACUSTICO

Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

Allegati :citati

Risposta al foglio del 16.07.2014

Numero AOOGR/177659/N.060.030

Oggetto: L.R. n.1 del 03.01.2005 art.17 - Comune di Sansepolcro (AR). Adozione del Regolamento Urbanistico. Trasmissione contributo.

Alla Responsabile del Settore Pianificazione del territorio
Arch. Antonella Turci

In riferimento all'oggetto, si trasmette la nota prot. AOOGR/146267/P.60.40.20 del 03.06.2013, contenente i contributi ambientali relativi alle materie di competenza del Settore scrivente.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE

Arch. Carla Chiodini

BM/60.40.20

www.regione.toscana.it

50127 Firenze, Via di Novoli, 26
Tel. +390554389023 Fax +390554389040

Il documento è stato firmato da CHIODINI CARLA; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 11/08/2014
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente
in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Generale Politiche
Ambientali, Energia e
cambiamenti climatici
SETTORE ENERGIA, TUTELA DELLA QUALITA'
DELL'ARIA E DELL'INQUINAMENTO
ELETTROMAGNETICO E ACUSTICO

Prot. n. AD0 GR-133361-P-50-10-20
Da citare nella risposta

Data 03-05-2013

Allegati

Risposta al foglio del
numero

Oggetto: Art. 17 L.R. n.1 del 03/01/2005 – Trasmissione contributi.

Al Responsabile del Settore
Pianificazione del territorio
Arch. Antonella Turci
SEDE

In relazione all'oggetto, si riportano di seguito i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale. Tali contributi rivestono carattere generale e sono applicabili a tutti i procedimenti attivati ai sensi dell' art. 17 della L.R. n. 1 del 03/01/2005. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente eventuali modifiche al quadro normativo alla base degli stessi contributi.

COMPONENTE ATMOSFERA

La gestione della qualità dell'aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle Regioni secondo quanto previsto dai disposti del D.Lgs. 155/2010, si attua sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio.

Questa competenza si attua in accordo con quanto previsto dalla Legge regionale 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria" che nel dettaglio ripartisce le competenze in materia tra le Amministrazioni locali.

Con la Deliberazione 1025/2010 è stata effettuata la zonizzazione citata e sono stati individuati i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC).

Questi piani, costituiranno lo strumento attuativo a livello locale delle finalità e degli indirizzi stabiliti dalla L.R. 9 /2010 in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano Regionale per la qualità dell'Aria ambiente (PRQA), in fase di predisposizione, per il risanamento e il miglioramento della qualità dell'aria ambiente.

I Comuni soggetti all'elaborazione dei PAC, per effetto dell'art.12, comma 5, della L.R. 9/2010, qualora individuino interventi che comportano modifiche agli strumenti della pianificazione territoriale, adegueranno ad essi i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità ed i piani urbani del traffico.

Gli atti di pianificazione territoriale a livello comunale, in coerenza con il PRQA, dovranno essere finalizzati a preservare la risorsa aria.

Per tutte le altre realtà territoriali in cui i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell'aria occorrerà garantire che nelle trasformazioni del territorio vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente in coerenza con gli indirizzi che verranno stabiliti dal PRQA.

In attesa della sua approvazione lo strumento di programmazione regionale è rappresentato dal Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della qualità dell'aria ambiente (PRRM) approvato con la DCR 25.06.2008, n. 44 ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. 9/2010.

COMPONENTE ENERGIA

Va innanzitutto premesso che lo strumento urbanistico, che ha un periodo applicativo di svariati anni e effetti sul territorio di lunga durata, si ritrova i problemi di un sistema energetico entrato da pochi anni in una profonda trasformazione.

Si riassume lo scenario di natura energetica con cui lo strumento urbanistico si confronta o dovrà confrontarsi:

progressiva diminuzione fonti fossili + problemi climalteranti



obiettivi di abbattimento consumi e moltiplicazione energia da rinnovabili.

Gli obiettivi formalizzati sono il Minimo UE al 2020: 20% di riduzione consumi, 20% di riduzione emissioni, 20% produzione da fonti rinnovabili.

Sono stati formalizzati anche i seguenti obiettivi di dettaglio, che si presentano di difficile conseguimento e richiedono uno sforzo su tutti i fronti e tutte le tecnologie:

- per l'efficienza energetica edifici (Direttiva 2010/31/CE): entro 31/12/2020 edifici di nuova costruzione "a energia quasi zero", riqualificazione edifici esistenti
- per le fonti rinnovabili (Direttiva 2009/28/CE): quota obbligatoria di consumo da rinnovabili al 2020 con sanzioni nel caso di non rispetto (Italia 17%, Toscana 16,5% di sole rinnovabili termiche ed elettriche!)

D'altra parte, se lo strumento ha incidenza oltre il 2020, come usualmente succede nel Governo del Territorio, dovrà tarare le proprie politiche su obiettivi di maggior respiro e non sul minimo al 2020... Vedi ad es. la premessa al Piano Indirizzo Energetico Toscana 2008.



Meccanismi già individuati (in ambito Europeo, nazionale, regionale) per perseguire gli obiettivi succitati

per semplicità di analisi li dividiamo in :

- a) Meccanismi per l'edilizia sostenibile
- b) Meccanismi per la realizzazione delle altre infrastrutture energetiche

Si dettaglia quindi di seguito alcuni dei meccanismi normativi succitati di cui lo strumento urbanistico deve tenere conto, con alcune indicazioni sul loro impatto territoriale

- a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni

straordinarie, contenute nel DPR 59/2009

Lo strumento urbanistico non ha molto da dire rispetto ad una norma vigente se non opportunamente richiamarla; rimane, a lato, il problema dato dalla debolezza dei controlli sul rispetto di tali standard di qualità. Lo strumento può anche chiedere requisiti più stringenti, tenuto però conto che la norma citata, in quanto recente, è già molto più performante rispetto al passato

a2) Prescrizioni di cui alla Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto richiamare in modo preciso la norma vigente (DPR 59/2009).

Lo strumento può poi anche chiedere requisiti più stringenti, tenuto però conto che il DPR 59/2009 citato, in quanto recente, è già molto più performante rispetto al passato.

Lo strumento deve tener conto che è in via di recepimento la Direttiva 2010/31/UE : la Direttiva richiede sforzi supplementari per ridurre il consumo energetico del tessuto edilizio. In un punto la Direttiva dà un criterio diretto, che è opportuno i Comuni già recepiscano: entro il 2020 (entro il 2018 nel caso di edifici pubblici) i nuovi edifici dovranno avere un consumo energetico "quasi zero".

All'Ente locale spetta poi permettere le trasformazioni edilizio/tecnologiche che consentano il conseguimento di tali target qualitativi. Rileva al riguardo segnalare che le prescrizioni di cui sopra non sono di possibile conseguimento senza una progettazione (anche) urbanistica adeguata.

Si pensi ad es. al c.d. "diritto al sole": illuminazione naturale e assenza di ombreggiamenti che tagliano la produttività degli impianti solari.

Si pensi alla previsione o predisposizione di reti di teleriscaldamento da associarsi a impianti a fonti rinnovabili o ad alta efficienza.

All'ente locale inoltre si ricorda il problema fondamentale dato dalla debolezza dei controlli sul rispetto della parte prescrittiva di quegli standard di qualità

a3) Prescrizioni minime di fonti rinnovabili riscritte dal DLGS 28/2011 art.11, nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti.

Si ricorda che l'inosservanza di tali prescrizioni comporta, ai sensi del dlgs 28/2011, il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Per il dlgs 28/2011 "edificio di nuova costruzione" è quello la cui richiesta di titolo edilizio è stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del dlgs (29 marzo 2011); "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante" è uno demolito e ricostruito, o uno di $SUL > 1000mq$ soggetto a ristrutturazione integrale dell'involucro.

Si ricorda che eventuali obblighi previsti dai Comuni sulla stessa materia dovevano esser adeguati entro 180 gg dalla data di entrata in vigore del dlgs 28/2011. Se non adeguati sono già decaduti automaticamente.

L'art. 11 e l'allegato 3 di tale DLGS divengono quindi il cardine di una disciplina complessiva sul tema. Si nota che non basta più documentare l'impossibilità tecnica a ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di fonti rinnovabili: tale non ottemperanza fa scattare obblighi sostitutivi maggiori sull'efficienza energetica.

Lo strumento urbanistico dovrebbe innanzitutto recepire il dettato del Dlgs 28/11

Lo strumento urbanistico ha quindi il compito di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, il cui valore storico-artistico li sottrae agli obblighi del Dlgs 28/11

Lo strumento ha poi ampi spazi residui sul tema relativamente agli interventi edilizi non contemplati dal dlgs 28/11 (si pensa alle ristrutturazioni integrali degli immobili <1000mq).

L'ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la realizzabilità tecnica degli interventi (ad es. per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, superfici adeguate, e il sopraccitato "diritto al sole");

b1) Incentivi pubblici ai privati per piccoli impianti a fonti rinnovabili. Incentivi statali sul Fotovoltaico e per le altre fonti rinnovabili.

La politica di governo del territorio dovrebbe fornire delle localizzazioni ed occasioni ad hoc per permettere ai privati di usufruire degli incentivi che la pubblica amministrazione dà a chi produce energia da rinnovabili.

Varie esperienze sono state già svolte in Italia. In Emilia Romagna gli strumenti urbanistici devono obbligatoriamente destinare a questi scopi zone ad hoc. In Toscana ci sono esperienze come "un ettaro di cielo" e simili.

In caso di interventi di trasformazione del territorio con volumetria rilevante va necessariamente verificata la possibilità della contemporanea installazione di impianti da FER di dimensione adeguata ai consumi previsti per l'area.

b2) Realizzazioni di impianti e connesse reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Le disposizioni dell'Unione europea sulla riduzione del consumo delle fonti fossili considerano il collegamento alle reti di teleriscaldamento uno strumento valido per l'ottenimento di tale obiettivo.

La realizzazione di tali reti avviene con un coerente disegno degli atti di governo del territorio.

Una scelta in tal senso deve considerare che l'impianto di produzione dovrà comunque essere localizzato in prossimità dell'area fornita (vedi esempi come Ferrara...)

b3) Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio.

Si danno di seguito alcune indicazioni, certamente non esaustive, in merito:

- Sono state pubblicate, in GU 18 settembre 2010, n. 219 le Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili (D.M. 10/09/2010). Dal 2 gennaio 2011 si applicano anche in Toscana pur in presenza di normativa regionale difforme. Per le stesse Linee Guida solo la Regione può stabilire divieti assoluti, in atti di pianificazione o programmazione, per determinate aree all'installazione degli impianti di produzione di en. elettrica da fonte rinnovabile (paragrafo 1.2 delle Linee Guida). Esse stabiliscono anche i parametri che l'Amministrazione deve seguire per verificare l'idoneità di un area a determinati impianti.
- E' stata varata la lr 11/2011, recentemente modificata dalla LR 56/2011 e completata dalla Delib.C.R. 26-10-2011 n. 68: tale pacchetto di norme individuano le aree non idonee al fotovoltaico a terra.
- La legge nazionale stabilisce il principio della compatibilità di massima degli impianti di produzione di en. elettrica da fonte rinnovabile con le aree agricole (dlgs 387/2003 art. 12 comma 7): tale principio è stato svolto dalla LR 11/2011 in senso restrittivo in considerazione del particolare legame fra agricoltura e territorio in Toscana.

Quindi secondo le caratteristiche delle varie zone agricole potranno essere installati, seguendo le prescrizioni della lr 11/2011 e degli atti attuativi regionali, solo limitate tipologie di impianti.

- E' in fase di predisposizione il nuovo Piano Ambientale Energetico Regionale (PAER). Lo schema di PAER è reperibile con tutti gli allegati a <http://www.regione.toscana.it/paer>. *Negli allegati sono individuate le aree regionali non idonee alla installazione di impianti eolici ed impianti di produzione elettrica da biomasse*
- Lo strumento comunale, in presenza di questo quadro generale, non deve operare tramite divieti specifici alla installazione di impianti di produzione di en. elettrica da fonte rinnovabile in determinate aree del territorio di competenza, poiché sarebbe a rischio di illegittimità. In materia di aree non idonee richiamerà la legge regionale, i suoi atti attuativi, nonché il PAER
- Lo strumento comunale può però fornire indicazioni, dettare congrue modalità di inserimento, stabilire specifiche di produzione di en. elettrica da fonte rinnovabile che anche gli impianti a fonte rinnovabile dovranno rispettare.
- Lo strumento urbanistico comunale può anche individuare zone in cui dovrebbe concentrarsi per le caratteristiche dell'area, determinati grandi/medi impianti da fonte rinnovabile; tale individuazione dovrà però essere coerente con quanto dettato dalla legge regionale in materia di aree non idonee, e da quanto sarà dettato dal PAER sempre sul tema.
- Ad es. la lr 11/2011 ha vietato grandi installazioni di fotovoltaico in area agricola e ha prescritto che gli impianti fotovoltaici a terra superiori a 20 kW dovranno rispettare le distanze minime dettate dall'art. 6 della lr 11/2011 come modificata dalla lr 56/2011.

INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

In relazione ai pareri da rendere al Settore Pianificazione del Territorio riferiti alle procedure urbanistiche e territoriali degli Enti Locali (ex L.R. 1/2005) si specifica che, per gli aspetti di competenza (industrie a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo del 17 agosto 1999 n. 334 e s.m.) tutti i Comuni sul cui territorio sono (o saranno) ubicate industrie a rischio di incidente rilevante devono verificare che siano rispettati i requisiti minimi e di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale così come previsto dal decreto 9 maggio 2001 del Ministero dei Lavori Pubblici "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante".

In sostanza il Comune interessato dalla presenza di industrie a rischio, ricadenti negli artt .6 e 8 del D. Lgs. n. 334/99, nel processo di pianificazione territoriale e di adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti **deve effettuare una valutazione di compatibilità** di tali industrie rispetto agli insediamenti ed alle risorse vulnerabili presenti e/o contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.

Tale valutazione si sostanzia nella predisposizione di un **elaborato tecnico redatto, ai sensi dell'art.4 del D.M. 9/5/2001, denominato R.I.R. (Rischio Incidenti Rilevanti)** quale parte integrante e sostanziale (ma autosufficiente) del Regolamento Urbanistico.

Di seguito si elencano i Comuni interessati dalla presenza di industrie a rischio per i quali è opportuno verificare ed indicare espressamente, in occasione della richiesta al Settore

Scrivente dell'espressione del parere, se sia stato redatto il documento RIR citato. In caso contrario lo stesso si riserva di esprimere il parere di competenza.

Comune

ALTOPASCIO (LU)
AREZZO (AR)
AULLA (MS)
BARBERINO DI MUGELLO (FI)
CALENZANO (FI)
CAMPI BISENZIO (FI)
CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)
CAPANNORI (LU)
CARRARA (MS)
CASCINA (PI)
CAVRIGLIA (AR)
CHIUSI (SI)
CINIGIANO (GR)
COLLE DI VAL D'ELSA (SI)
COLLESALVETTI (LI)
FIRENZUOLA (FI)
FOSDINOVO (MS)
GAMBASSI TERME (FI)
GROSSETO (GR)
LAISTRA A SIGNA (FI)
LIVORNO (LI)
MASSA (MS)
MONTALCINO (SI)
MONTALE (PT)
MONTEPULCIANO (SI)
PIOMBINO (LI)
PISA (PI)
PONTEDERA (PI)
PORCARI (LU)
PRATO (PO)
REGGELLO (FI)
ROSIGNANO MARITTIMO (LI)
SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)
SAN MINIATO (PI)
SANSEPOLCRO (AR)
SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)
SCANDICCI (FI)
SCARLINO (GR)
SERRAVALLE PISTOIESE (PT)
SIGNA (FI)
SOVICILLE (SI)
STAZZEMA (LU)
TERRICCIOLA (PI)

VICOPISSANO (PI)
VINCI (FI)
VOLTERRA (PI)

COMPONENTE RUMORE

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) è lo strumento fondamentale per la tutela della popolazione dall'inquinamento acustico previsto dalla vigente normativa (legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e legge regionale 89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico" e ss.mm.ii.).

Con riferimento alle procedure di cui all'art. 15 della L.R. n.1/2005, si fa presente che i Comuni dovranno adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 7 (Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali) della legge regionale 89/98 e di seguito riportato:

"1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all' art. 5 comma 5, lettera b).

2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. 1/2005, sia avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso.

2 bis. In attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 2, della L. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)".

COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI

Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza – fasce di rispetto elettrodotti

La normativa in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico, ed in particolare dai campi di induzione magnetica, prevede che all'interno di determinate fasce di rispetto dagli elettrodotti, e dalle stazioni e cabine di trasformazione, non sia "consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore." (l. 36/2001, art 4 comma 1, lettera h). Si fa presente che la stragrande maggioranza degli elettrodotti fa capo a Terna Spa e RFI Spa.

Il DPCM 08/07/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" stabilisce all'articolo 6 che il proprietario/gestore delle linee elettriche comunica alle autorità competenti l'ampiezza delle fasce di rispetto. Il DM 29/05/2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti" indica le modalità di calcolo delle fasce di rispetto, basate sull'obiettivo di qualità dei 3 microtesla.

In particolare per gli strumenti di pianificazione territoriale il DM prevede che siano utilizzate le "distanze di prima approssimazione"- Dpa - dall'elettrodotto, le quali garantiscono il rispetto dell'obiettivo di qualità all'esterno delle stesse. Nel caso sia necessario verificare l'edificabilità in una determinata posizione all'interno delle Dpa, è necessario chiedere al gestore/proprietario della linee il calcolo tridimensionale esatto delle fascia di rispetto nella particolare area desiderata.

Dunque per quanto sopra fatto presente, gli strumenti di pianificazione territoriale comunali devono tenere conto delle fasce di rispetto fornite ai comuni dai gestori.

Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza – localizzazione degli impianti di

radiocomunicazione

Ai sensi della l.r. 49 del 6 ottobre 2011 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione", i comuni devono effettuare la programmazione delle installazioni degli impianti di radiocomunicazione (tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare e gli impianti di diffusione televisiva e radiofonica) ed individuare nel regolamento urbanistico le aree idonee per gli impianti.

La legge stabilisce all'art 11 i criteri localizzativi cui si devono attenere le installazioni degli impianti e all'art 9 definisce le procedure per l'approvazione da parte dei comuni del Programma comunale degli impianti, il quale contiene le localizzazioni dei futuri impianti.

Il Programma comunale degli impianti è definito tra l'altro nel rispetto dei criteri localizzativi e delle aree individuate come idonee per gli impianti dal regolamento urbanistico (art 9 comma 1 lettera b) sulla base dei programmi di sviluppo della rete dei gestori degli impianti.

Fino all'adeguamento dei regolamenti urbanistici, i programmi di sviluppo della rete e i programmi comunali degli impianti sono elaborati (art 17 comma 2) nel rispetto dei criteri di localizzazione (l'art 15 comma 6 stabilisce la scadenza del 25 marzo 2012 per l'approvazione del Programma comunale degli impianti). In ogni caso si fa presente che la legge 49/2011 non richiede che l'approvazione del Programma comunale degli impianti segua le procedure stabilite dalla l.r. 1/2005. E' solo richiesto che siano adottate procedure che rispettino le procedure di cui al comma 3 dell'art 9.

Radioattività ambientale – RADON

In attesa dell'emanazione della direttiva europea in materia di radioprotezione, prevista per il 2012, e del successivo recepimento, i documenti di riferimento in materia di tutela della popolazione contro l'esposizione al gas radon in ambienti chiusi, sono la Raccomandazione CE/90/143 e il rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2009 "WHO Handbook on indoor radon: a public health perspective". La Raccomandazione CE e il documento dell'OMS individuano i livelli di riferimento di concentrazione di radon da non superare nelle abitazioni, pari rispettivamente a 400 e a 300 Becquerel/metrocubo. Nel caso di abitazioni nuove raccomandano che la progettazione sia tale da garantire livelli non superiori rispettivamente a 200 e a 100 Bq/mc.

Dal momento che le azioni preventive per la mitigazione delle concentrazioni di radon in fase di costruzione di nuove abitazioni hanno un costo assai inferiore alle azioni di rimedio sulle abitazioni già costruite, è raccomandabile che le regolamentazioni comunali edilizie prevedano adeguate misure di protezione dal gas radon per le abitazioni di nuova costruzione e per quanto possibile per gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano in modo significativo le parti dell'edificio a contatto con terreno. In particolare le suddette misure di protezione dal radon dovrebbero consistere nell'isolamento dal suolo, tramite vespaio aerato, dei locali adibiti ad abitazione posti al piano terreno e nella protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite scannafosso aerato. Le suddette misure sono idonee a fornire contemporaneamente protezione dal gas radon e isolamento dall'umidità del suolo.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE

Ing. Aldo Ianniello



BM/60.40.20



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE GENERALE

Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici

SETTORE Rifiuti e Bonifiche dei Siti Inquinati
Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
Fax 055/4383389

Prot. n.
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del n.

Oggetto: Comune di Sansepolcro (AR) – L.R. 01/05, art. 17 – Regolamento Urbanistico. Adozione. Richiesta contributi. Contributo di settore.

INVIO PER PEC

A: - REGIONE TOSCANA-SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO-SEDE

Facendo seguito alla Vostra richiesta prot. n. AOOGR/177659/N.060.030 del 16/7/2014, presa visione della documentazione relativa all'oggetto, si fornisce il seguente contributo.

Si ricorda, per quanto attiene alla pianificazione di settore, che il Comune di Sansepolcro rientra nell'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati "ATO Toscana Sud" (comprendente le Province di Arezzo; Siena; Grosseto), i cui atti di pianificazione di settore vigenti sono:

-il Piano provinciale della Provincia di Arezzo (ex ATO n. 7), approvato dalla Provincia di Arezzo (pubblicato sul supplemento straordinario n. 91 al BURT n. 26 del 28/6/2000);

-il Piano Straordinario per i primi affidamenti del servizio dell'ATO Toscana Sud di cui alla L.R. 61/2007, approvato dalle Comunità d'Ambito, il cui avviso di pubblicazione è avvenuto sul BURT del 2/7/2008.

Si ricorda che l'AATO Toscana Sud ha provveduto all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani al gestore unico di ambito, ai sensi della L.R. 61/2007.

Inoltre risulta in corso l'iter per il nuovo Piano Interprovinciale di gestione dei rifiuti dell'ATO Toscana Sud (adottato dalle Province di Arezzo, Siena e Grosseto; l'avviso di adozione è stato pubblicato sul BURT parte II n. 14 del 9/4/2014).

Si ricorda che è stato adottato con Del. C.R. n. 106 del 19 dicembre 2013 il nuovo Piano Regionale sui rifiuti, il cui iter è in corso.

Si ricorda in via generale che attualmente i dati più recenti disponibili relativi alla produzione dei rifiuti urbani e assimilati e alla raccolta differenziata della Toscana, certificati sulla base del metodo standard regionale, sono relativi all'anno 2012 (vedi dati dell'Agenzia Regionale Recupero Risorse, certificati con decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 3948 del 30/9/2013 cui si rimanda).

Si ricorda che dalla consultazione degli elaborati del sistema informatico SISBON (banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica), all'interno del territorio comunale di Sansepolcro sono segnalate alcune aree, come risulta dal seguente *estratto* (si rimanda alla consultazione dei dati integrali sul SISBON):

Denominazione	Motivo Inserimento	Attivo/Chiuso	Regime Normativo
Discarica Campezzone	PRB 384/89-breve	CHIUSO	471/99
EX Mattonellificio Chimenti (Vasche decantazione inerti)	PRB 384/89-escluso	CHIUSO	ANTE 471/99
Distributore ESSO n. 8826 Via Malatesta, 23	DM 471/99 Art.8	ATTIVO	471/99
Solgeco Srl (Recupero materiali bituminosi)	DLgs 152/06 Art.242	CHIUSO	152/06
Distributore AGIP PV n. 4675 Piccini Paolo	DLgs 152/06 Art.242	ATTIVO	471/99
Vannini Autotrasporti SpA	DLgs 152/06 Art.242	ATTIVO	471/99
Conglomerati Citernesi Gastone (sabbia-ghiaia)	DLgs 152/06 Art.242	ATTIVO	471/99
ABOCA SpA (Estetica Alimentazione Erboristeria e Prodotti Naturali)	DLgs 152/06 Art.242	ATTIVO	152/06

Si ritiene inoltre opportuno ricordare:

- che ai sensi dell'art. 4 comma 8 della L.R. 25/1998: "Nell'ambito degli atti di pianificazione dei comuni, ai sensi delle disposizioni specificamente previste dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il

Firenze, Via di Novoli 26
Tel. 055/4382111
<http://www.regione.toscana.it>

governo del territorio), devono essere indicate le aree di servizio per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità dei rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti”;

- ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis della L.R. 25/1998 e s.m.i. “i proponenti di interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del comma 3, sono tenuti a presentare all’ente competente all’approvazione del progetto di trasformazione o recupero, unitamente a quest’ultimo, un apposito piano di indagini per attestare il rispetto dei livelli di concentrazione soglia di contaminazione previsti, per la specifica destinazione d’uso, all’allegato 5 alla parte IV del d.lgs. 152/2006”;

- che l’art. 4 comma 7 della L.R. 25/1998 dispone che nei capitolati per appalti pubblici di opere, di forniture e di servizi siano inserite specifiche condizioni per favorire l’uso di materiali recuperabili (come, a titolo di esempio: il compost di qualità per le sistemazioni a verde previste dal progetto; gli inerti riciclati, onde ridurre al massimo l’impiego di materiali vergini da cava; manufatti in plastica riciclata; etc...).

Distinti Saluti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
“Rifiuti e Bonifiche dei Siti Inquinati”
Renata Laura Caselli

AC2014/Urbanistica_Sansepolcro.doc



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Generale Politiche Mobilità,
Infrastrutture e Trasporto Pubblico
Settore
Infrastrutture di trasporto strategiche e cave
nel governo del territorio

Prot. n.
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio

Oggetto: Comune di Sansepolcro (AR) – L.R. 01/05, art. 17 - Regolamento Urbanistico. ADOZIONE

Contributo

Al Responsabile del Settore
Pianificazione del territorio
Arch. Antonella Turci
SEDE

In riferimento all'adozione del Regolamento Urbanistico in oggetto è stata esaminata la scheda normative di indirizzo progettuale RQ31 Stazione. Tale intervento è finalizzato al recupero dell'area di sedime ferroviario sottoutilizzato per la realizzazione di un parcheggio scambiatore con la ciclo stazione di 140 mq da attuare con intervento diretto convenzionato.

Si ricorda che, ai sensi del comma 6 dell'art. 9 del P.I.T. della Regione Toscana, le aree ferroviarie esistenti "sono suscettibili di altra destinazione purché prioritariamente funzionale alla mobilità pubblica e comunque mediante accordo di pianificazione ex articolo 21 della L.R. 1/2005".

Si chiede, quindi, un approfondimento sulle modalità di attuazione della scheda normativa RQ31 Stazione al fine del rispetto del dispositivo sopra evidenziato.

Il Responsabile del Settore
Arch. Stefano Agati

FB/



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Generale Politiche Mobilità,
Infrastrutture e Trasporto Pubblico
Locale

Area di Coordinamento Mobilità e
Infrastrutture
Settore Infrastrutture di Trasporto
Strategiche e Cave nel Governo del
Territorio

Tel. 055 / 438.42.06
Fax. 055 / 438.43.50
055 / 438.42.14

Prot. n.
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del
numero

Oggetto:

Contributo per l'adozione del Regolamento
Urbanistico del Comune di Sansepolcro (AR)

Al Dirigente Responsabile
Arch. Antonella Turci
Settore Pianificazione del Territorio

Al Funzionario Referente
Arch. Alessandro Marioni

In risposta alla richiesta di contributo per l'adozione del Regolamento Urbanistico del Comune di Sansepolcro (AR) si ricorda che la Provincia di Arezzo ha approvato il proprio piano provinciale PAERP con Deliberazione del Consiglio Provinciale num. 48 del 14 aprile 2009.

Nel caso di specie, si rileva che il PAERP ha individuato, sul territorio comunale, le seguenti aree a vocazione estrattiva:

- una "risorsa" con codice Paerp **134 V 0** a sud dell'abitato di Santa Fiora;
- un'altra "risorsa" presso Santa Croce, in riva idrografica destra del F. Tevere, con codice Paerp **134 III 0**;
- un'area di "risorsa" nella zona di Campezzone, sempre in riva idrografica destra del F. Tevere, a cui è stato attribuito il codice Paerp **134 IV 0**;
- una "risorsa", subito a nord delle precedenti, con codice Paerp **134 I 0**;
- una "risorsa" nella zona di Montedoglio a cui è stato attribuito il codice Paerp **134 II 0** e all'interno della quale è stato individuato anche un "giacimento";

- infine, nella zona di La Villa, a nord-est del territorio comunale, una "risorsa" di materiali ornamentali storici a cui è stato attribuito il codice Paerp **ST 134 VI 8**. Non è stata individuata alcuna "prescrizione localizzativa".

Ai sensi dell'articolo 38 della L.r. 78/98, dall'entrata in vigore del PAERP cessa la sua validità il piano regionale PRAE. Il Comune, di conseguenza, è tenuto ad adeguare la propria pianificazione a quanto previsto dal piano provinciale per le attività estrattive così come stabilito dall'art. 10 comma 1 della L.r. 78/98. In particolare ha l'obbligo di recepire le prescrizioni localizzative previste dal PAERP (quando presenti) nella parte propositiva del proprio strumento urbanistico, e di mantenere la perimetrazione delle aree di risorsa e giacimento nel quadro conoscitivo del piano ai fini della loro tutela.

Nella fattispecie si rileva che sia nelle NTA che negli elaborati cartografici di corredo al RU non viene fatto alcun riferimento alla disciplina delle attività estrattive.

Si suggerisce di visionare le istruzioni tecniche per la pianificazione comunale di cui al Capo III, art. 5 del Regolamento di cui al DPGR 23 febbraio 2007, n. 10/R.

Si sottolinea l'importanza che lo strumento urbanistico comunale recepisca le zone ove sono presenti materiali ornamentali storici nel proprio quadro conoscitivo assegnando ad esse una destinazione urbanistica che non ostacoli il futuro approvvigionamento del materiale ivi presente. La tutela delle aree in esame è giustificata infatti sia dalla loro valenza paesaggistica che dall'eventuale futuro reperimento di materiali unici destinati ad interventi di restauro prescritti dalle competenti Soprintendenze; a questo proposito, si suggerisce di prendere visione dell'Allegato 1, Elaborato 2, Parte II, Cap. 3 del PRAER.

Il Dirigente Responsabile
Arch. S. Agati



Data 17/07/2014

Allegati

Risposta al foglio del
numero

Oggetto: Comune di Sansepolcro

Adozione Regolamento Urbanistico con Delibera C.C. n. 62 del 31/05/2014 - Raccolta dati per monitoraggio degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi dell'art. 13 comma 3 della legge regionale 1/2005

Alla Dirigente
Settore Pianificazione del
Territorio
Arch. Antonella Turci
Sede

Come risulta dalla comunicazione della Responsabile della Direzione Generale Governo del Territorio, Dott.ssa Maria Sargentini, inviata via PEC con prot. n.° 140526 del 27/05/2013, il Comune è tenuto a fornire i dati urbanistici relativi al procedimento in oggetto.

Viste le modalità con le quali nel piano in oggetto si è dato atto del dimensionamento, si rimanda alle tabelle predisposte per raccogliere ed uniformare le informazioni necessarie agli adempimenti di cui all' art. 13, comma 3, della L.R. 1/2005 relativo al monitoraggio degli effetti degli strumenti di pianificazione e degli atti di governo del territorio.

Tali tabelle, in formato elettronico per la compilazione semi-automatica, possono essere scaricate dal Comune stesso dal sito della Regione Toscana al seguente indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/monitoraggiopit>. Le tabelle, una volta compilate, devono essere spedite dal Comune via mail a monitoraggio.ptu@regione.toscana.it con i dati di piano/variante definitivamente approvato/a e costituiscono il modello da adottare nel piano per la definizione e la rendicontazione dei parametri quantitativi.

Per eventuali chiarimenti scrivere a monitoraggio.ptu@regione.toscana.it oppure contattare:

- Arch. Massimo Basso 055.4383995
Responsabile P.O. Monitoraggio del PIT, degli strumenti urbanistici degli atti di pianificazione paesaggistica, della qualità del sistema insediativo e della competitività dei sistemi
- Geol. Pio Positano 055.4385299

Distinti saluti,

Il Responsabile della P.O.
Arch. Massimo Basso